P9 TA(2022)0301

Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sul tema «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» (2021/2166(INI))

(2023/C 47/21)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
- visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» (COM(2021)0219),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 3 novembre 2021, intitolato «Better regulation guidelines» (orientamenti per legiferare meglio) (SWD(2021)0305),
- visti gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021)0350),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa (¹)»,
- visto il pacchetto di strumenti per legiferare meglio, che integra gli orientamenti per legiferare meglio, entrambi del novembre 2021,
- visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (²),
- vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),
- visto il parere del Comitato delle regioni sul tema «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori» (CDR 4071/2021),
- vista la relazione del 10 luglio 2018 che presenta le conclusioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente»,
- vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea relazione «Legiferare meglio» relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 (³),

⁽¹⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽³⁾ Testi approvati, P9 TA(2021)0316.

- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2022 sul diritto di iniziativa del Parlamento (4),
- vista la relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti europea del 12 giugno 2018 dal titolo «Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto»,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (5),
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2020 su una nuova strategia per le PMI europee (6),
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, che accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire che tutte le azioni dell'UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare meglio, scenario che richiede, tra l'altro, che il principio «sustainability first» (privilegiare la sostenibilità) sia integrato nell'agenda «Legiferare meglio» dell'UE e dei suoi Stati membri (7),
- visto il discorso tenuto dalla Presidente von der Leyen il 16 luglio 2019 (8),
- vista la discussione in Aula tenutasi il 7 giugno 2021 sullo «Stato dell'Unione delle PMI Attuazione dell'agenda "Legiferare meglio" / obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi» (9),
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
- vista la relazione della commissione giuridica (A9-0167/2022),
- A. considerando che una legiferazione migliore è un obiettivo comune a tutte le istituzioni dell'UE e dovrebbe essere conseguita aumentando la trasparenza, la responsabilità e la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri, i cittadini e le parti interessate, garantendo il pieno rispetto di tutti i valori europei fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani; che la trasparenza, l'integrità e la responsabilità sono altresì i presupposti essenziali di una democrazia basata sullo Stato di diritto; che la legislazione europea dovrebbe essere adeguata allo scopo, proporzionata, chiara, trasparente e completa a beneficio effettivo dei cittadini e delle parti interessate; che una legiferazione migliore contribuisce a fare sì che le politiche e le legislazione dell'UE siano orientate verso il futuro, tenendo conto del ritmo più frenetico degli sviluppi tecnologici, ambientali e della società; che, pertanto, sarà sempre più importante sostenere le proposte normative con elementi di prova sulle valutazioni più appropriate e su dati scientifici affidabili sottoposti a valutazione inter pares, nonché il rispetto del principio di precauzione; invita, a tale proposito, la Commissione a gestire le prove in modo trasparente e a garantire che siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili; sottolinea che un processo legislativo di qualità non può essere ridotto a obiettivi quantitativi di riduzione soltanto degli oneri e dei costi a breve termine, ma dovrebbe produrre risultati per tutti quale un investimento a lungo termine nella prosperità condivisa delle nostre società e del nostro futuro;
- B. considerando che la Commissione dovrebbe rispettare pienamente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, della normativa europea sul clima (10), che stabilisce che qualsiasi progetto di misura e proposta legislativa deve essere coerente con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050; che, a tal fine, la Commissione deve valutare la coerenza di tutti i progetti di misure o proposte legislative, comprese le proposte di bilancio, con gli obiettivi di neutralità e verificare se garantiscono un migliore adattamento ai cambiamenti climatici;

Testi approvati, P9_TA(2022)0242. GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.

GU C 445 del 29.10.2021, pag. 2.

GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230

P9_PV(2021)06-07(17).

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- C. considerando che i nuovi controlli di coerenza climatica si applicano alle valutazioni d'impatto dei progetti di misure e proposte legislative solo a partire dal 1º gennaio 2022, sebbene la normativa europea sul clima sia entrata in vigore nel luglio 2021, il che significa che le disposizioni della normativa non sono state attuate per una serie di proposte pertinenti al Green Deal europeo;
- D. considerando che l'approccio, volto a verificare la conformità alla normativa europea sul clima nelle valutazioni d'impatto e altre valutazioni, è delineato nella comunicazione «Legiferare meglio» e negli orientamenti e strumenti successivi; che la Commissione, tuttavia, dovrebbe applicare sistematicamente tali controlli fin dall'inizio della preparazione di nuovi progetti di misure o di controlli dell'adeguatezza della legislazione esistente, in modo da poter orientare effettivamente le scelte politiche; che la normativa europea sul clima obbliga la Commissione a motivare, nell'ambito della valutazione della coerenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'eventuale mancato allineamento di un progetto di misura o proposta legislativa agli obiettivi della normativa europea sul clima;
- E. considerando che nel 2021 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Legiferare meglio: unire le forze per legiferare meglio», i suoi orientamenti e il pacchetto di strumenti di accompagnamento;
- F. che una migliore legiferazione è un mezzo per garantire certezza del diritto e dovrebbe essere vantaggioso per tutti e servire l'interesse generale della società europea, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, dei consumatori e dell'ambiente; che una legislazione di alta qualità risponde all'interesse pubblico in quanto incide direttamente sulla competitività dell'UE, dei suoi territori e delle sue imprese e rappresenta altresì uno strumento per rafforzare la democrazia e la partecipazione diretta dei cittadini a livello sia nazionale che regionale;
- G. considerando che occorre un riesame normativo e, ove necessario e opportuno, anche una semplificazione, per rimuovere gli ostacoli all'attuazione della legislazione, anche a livello transfrontaliero, e per rendere le leggi più efficaci, trasparenti e complete per i beneficiari, siano essi cittadini o imprese;
- H. considerando che i principi e gli strumenti per legiferare meglio dovrebbero rimanere neutrali dal punto di vista politico per garantire una definizione obiettiva dei problemi e reali opzioni politiche alternative che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono valutare;
- I. considerando che un processo legislativo migliore deve mirare a realizzare le ambizioni dell'UE e in particolare i suoi obiettivi a lungo termine, quali favorire la crescita economica, rilanciare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, garantire un'Europa più competitiva e democratica, perseguendo il progresso sociale e l'obiettivo vincolante della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, nonché l'obiettivo prioritario a lungo termine entro il 2050 che i cittadini vivano bene nel rispetto dei limiti del nostro pianeta; che la sostenibilità dovrebbe essere al centro di un processo legislativo di qualità, ponendo le considerazioni sociali, economiche e ambientali su un piano di parità; che applicando i principi per legiferare meglio la Commissione dovrebbe individuare le soluzioni più efficaci per massimizzare i benefici, minimizzando al tempo stesso i costi associati;
- J. considerando che la Commissione si è impegnata a intensificare gli sforzi per promuovere e migliorare la partecipazione inclusiva e sistematica dei minori al processo decisionale a livello dell'UE, in particolare attraverso la consultazione specifica dei minori per iniziative future pertinenti;
- K. considerando che le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post, le consultazioni pubbliche e il principio di procedere innanzitutto con la valutazione sono strumenti essenziali per un processo legislativo ben informato, migliore, efficiente, responsabile e trasparente, che sia adatto alle esigenze dei beneficiari; che ciò contribuisce a quantificare gli impatti, tenendo conto del loro rapporto costi-benefici; che tali valutazioni dovrebbero considerare gli aspetti economici, sociali e ambientali con lo stesso livello di analisi dettagliata e accuratezza, tenendo conto dei dati concreti sia qualitativi che quantitativi, tra cui anche l'impatto delle misure politiche sui diritti fondamentali; che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale nel 2018 contenente una serie di raccomandazioni al fine di migliorare i riesami ex post;

- L. considerando che il portale web «Di' la tua» mira a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nella definizione delle politiche dell'UE e si è dimostrato uno strumento utile per la preparazione delle politiche dell'UE; che la Commissione ha lanciato una nuova versione dello strumento il 3 luglio 2020 al fine di migliorare ulteriormente le sue consultazioni e la comunicazione con il pubblico e aumentare la trasparenza; che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale nel 2019 (11) contenente una serie di raccomandazioni al fine di migliorare ulteriormente tale portale, in particolare per renderne più agevole l'uso, anche per quanto riguarda il raggio d'azione e la trasparenza, nonché l'uso e la disponibilità delle traduzioni;
- M. considerando che il comitato per il controllo normativo valuta la qualità delle valutazioni d'impatto nonché dei controlli dell'adeguatezza e delle valutazioni principali a sostegno del processo decisionale di elevata qualità; che circa un terzo delle valutazioni d'impatto nel 2021 ha ricevuto un primo parere negativo; che il comitato può svolgere un ruolo importante nel miglioramento della legislazione europea;
- N. considerando che il rispetto del multilinguismo è un prerequisito per il corretto funzionamento delle istituzioni dell'UE; che l'articolo 1 del TUE prevede che le decisioni a livello UE devono essere prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; che i siti web dell'Unione europea disponibili al pubblico per le opportunità di finanziamento e di partecipazione ad appalti nel quadro dei programmi dell'UE sono sovente pubblicati prima in lingua inglese; che la traduzione di tali siti web può richiedere diversi mesi; che la disponibilità di questi siti web in tutte le lingue ufficiali dell'UE è fondamentale per una concorrenza leale;
- O. considerando che l'obiettivo del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e della piattaforma «Fit for Future» (F4F) è semplificare la legislazione dell'UE e ridurre gli oneri amministrativi e normativi superflui, nonché i costi, al fine di migliorare la conformità e l'attuazione normative, conseguendo al contempo gli obiettivi strategici di fondo, concentrando maggiormente l'attenzione sulla compensazione normativa e sui controlli dell'adeguatezza della legislazione precedente, attuale e futura;
- P. considerando che la Commissione ha introdotto l'approccio «one in, one out» con l'intenzione di compensare i nuovi oneri derivanti dalle proposte legislative della Commissione rimuovendo gli oneri preesistenti nello stesso settore;
- Q. considerando che l'approccio «one in, one out» può essere integrato nel programma REFIT estendendolo al di là della valutazione degli oneri superflui derivanti da singoli atti legislativi esistenti, al fine di includere anche una nuova legislazione e di esaminare interi settori politici; che, al contempo, l'approccio «one-in, one-out» necessita di un chiarimento riguardo alla sua attuazione pratica, in quanto la legislazione dovrebbe sempre andare a beneficio dei cittadini, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori;
- R. considerando che l'ottenimento di benefici dagli sforzi di semplificazione a livello europeo può dipendere anche dal mantenimento delle pertinenti disposizioni da parte dei colegislatori e dipende dalle scelte effettuate dagli Stati membri all'atto del loro recepimento nel diritto nazionale, e da un maggiore sforzo da parte della Commissione di coordinare e tenere consultazioni con gli Stati membri e con gli enti locali e regionali;
- S. considerando che nella sua comunicazione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Completare il programma 'Legiferare meglio': soluzioni migliori per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0651) la Commissione ha espresso riserve in merito all'approccio «one in, one out» e l'idea di «fissare ex ante obiettivi di riduzione degli oneri» poiché «crea una spinta alla deregolamentazione e pregiudica la sua responsabilità politica di fare ciò che va fatto nel momento in cui deve essere fatto»:
- T. considerando che, secondo le informazioni pubblicate su EUR-Lex (12), nel 2021 la Commissione ha adottato o modificato 1 977 atti legislativi o non legislativi; che nello stesso periodo 1 008 atti legislativi o non legislativi sono stati abrogati o sono scaduti;
- U. considerando che i trattati riconoscono al Parlamento il diritto di iniziativa diretta solo in casi molto limitati; che il Parlamento ha chiesto di rafforzare il suo diritto di iniziativa nella sua risoluzione sul diritto di iniziativa del Parlamento;

⁽¹¹) Relazione speciale n. 14/2019 della Corte dei conti europea: «Di' la tua!: le consultazioni pubbliche della Commissione coinvolgono i cittadini, ma le attività per renderle note sono insufficienti».

⁽¹²⁾ https://eur-lex.europa.eu/statistics/2021/legislative-acts-statistics.html; https://eur-lex.europa.eu/statistics/legal-acts/2021/legislative-acts-statistics-repealed-and-expired-acts.html

- V. considerando che il funzionamento dell'Unione europea si fonda sulla democrazia rappresentativa;
- 1. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione secondo cui la legislazione dell'UE dovrebbe offrire i massimi benefici ai cittadini e alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e la sua intenzione di rendere l'approccio per legiferare meglio più dinamico e adattabile agli ulteriori sviluppi; accoglie inoltre con favore l'impegno della Commissione a fare un uso migliore della previsione strategica e ne chiede l'integrazione nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni; sottolinea che l'agenda «Legiferare meglio» dovrebbe sostenere la transizione verde dell'economia dell'Unione, consentendo, tra l'altro, di immettere sul mercato tecnologie innovative e abilitanti in modo più efficiente; si compiace dell'intenzione della Commissione di migliorare l'analisi e la comunicazione degli impatti delle proposte, ad esempio sulla competitività e le PMI, la territorialità, la sostenibilità, l'uguaglianza, la sussidiarietà e la proporzionalità, che potrebbero aiutare anche a identificare lacune, bisogni e opportunità, nonché a scoprire i rischi e le tendenze esistenti, e contribuirebbero pertanto a definire le priorità politiche e a elaborare una pianificazione strategica con una prospettiva di lungo termine, in particolare per i paesi meno sviluppati e per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);
- 2. invita gli Stati membri e la Commissione a riconoscere la necessità di legiferare meglio e di procedere a una semplificazione che tenga conto degli impatti economici, ambientali, di genere e sociali in modo integrato ed equilibrato;
- 3. accoglie inoltre con favore l'impegno della Commissione ad integrare gli OSS in tutte le sue proposte legislative, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, a prestare maggiore attenzione alla parità di genere e all'uguaglianza per tutti e a garantire che i principi «non arrecare un danno significativo» e di precauzione siano applicati in tutti i settori d'intervento; chiede che le valutazioni d'impatto tengano conto anche dell'impatto sulla realizzazione dell'Agenda 2030 nel suo complesso; osserva con preoccupazione che facendo riferimento soltanto agli «OSS pertinenti» si rischia di sottovalutare la natura integrata e globale dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; ricorda che l'UE si è impegnata a essere un leader mondiale nell'attuazione dell'Agenda 2030 e degli OSS, insieme agli Stati membri e ai loro enti locali e regionali, e in stretta cooperazione con i suoi partner internazionali; deplora che la Commissione non abbia ancora elaborato una strategia organica e integrata di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; ricorda che l'UE deve aumentare la propria visibilità nei paesi in via di sviluppo attraverso una comunicazione efficace sui suoi programmi di cooperazione e di spesa;
- 4. sostiene l'impegno a migliorare l'analisi e la comunicazione degli impatti ambientali in tutte le politiche dell'UE attraverso una valutazione obbligatoria del principio «non arrecare un danno significativo» e il fatto che tale valutazione debba essere applicata alle proposte provenienti da tutti i settori politici, al fine di evitare un'applicazione disomogenea; invita la Commissione a definire chiaramente il principio «non arrecare un danno significativo» al fine di garantirne un'applicazione coerente; accoglie con favore la proposta di tenere maggiormente conto della sostenibilità e della digitalizzazione nel processo legislativo; sottolinea che la valutazione del principio «non arrecare un danno significativo» deve tenere conto dei costi e dei benefici più ampi per la società, ad esempio nel settore della salute pubblica, nonché degli impatti ambientali;
- 5. raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione l'attuazione di un approccio che ponga al primo posto la sostenibilità e la sua adozione per l'elaborazione e la valutazione di tutte le politiche, dando la priorità a considerazioni di sostenibilità a lungo termine; osserva inoltre che la «previsione strategica» sosterrà il programma REFIT, che individua le opportunità di riduzione degli oneri normativi superflui e garantisce che la legislazione dell'UE in vigore continui a essere adatta per il futuro;
- 6. chiede, a tale proposito, che le relazioni elaborate dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) siano prese sistematicamente in considerazione nel processo di previsione strategica; accoglie con favore, a tale proposito, il lavoro della piattaforma Fit for Future (F4F), che riunisce le competenze delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni non governative e delle imprese, sia grandi che piccole, in riunioni periodiche al fine di migliorare la legislazione UE esistente; osserva che tale piattaforma potrebbe essere utilizzata anche per discutere temi di più ampia portata, come la transizione verde;
- 7. ricorda che proteggere, promuovere e facilitare il rispetto dei diritti umani e della democrazia è una priorità fondamentale dell'azione esterna dell'UE, come sancito dall'articolo 21 TUE, e che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica anche alla sua azione esterna; sottolinea che l'UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a rimanere un protagonista influente sulla scena mondiale e a continuare a svolgere un ruolo di primo piano come difensore della democrazia e dei diritti umani a livello globale; si rammarica, pertanto, che la proposta rimanga limitata al

Giovedì 7 luglio 2022

trasferimento dello strumento sui diritti fondamentali contenuto nel pacchetto di strumenti dell'UE per legiferare meglio negli orientamenti relativi all'impegno globale dell'UE e al suo obbligo sancito dai trattati in materia di diritti umani; sottolinea pertanto l'importanza dell'impatto sui diritti umani di tutte le politiche esterne dell'UE, comprese la politica commerciale e la cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili;

- 8. sottolinea pertanto che gli orientamenti dovrebbero essere rivisti e attuati in modo efficace per garantire che i diritti umani siano sistematicamente tenuti in debita considerazione, obbligando l'UE a non intraprendere alcuna azione che impedisca o renda più difficile la realizzazione dei diritti umani; sottolinea che l'impatto di genere dovrebbe essere integrato in tutte le relazioni e che, oltre alla valutazione generale della situazione dei diritti umani, le valutazioni d'impatto sui diritti umani devono includere dati disaggregati per genere e valutare l'impatto specifico in termini di diritti umani sulle donne;
- 9. sottolinea che la legislazione in materia di ambiente e salute ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini dell'UE; invita pertanto la Commissione a corredare tutte le sue proposte legislative di una breve relazione in un linguaggio accessibile e non specializzato e ad adottare tutte le misure appropriate per consentire ai cittadini dell'UE di comprendere l'essenza di ogni proposta legislativa, compresi i potenziali effetti sulla loro vita;
- 10. accoglie con favore il fatto che, in linea con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (COM(2021)0118), una migliore regolamentazione mirerà a promuovere il principio del «digitale per definizione» nella futura legislazione dell'UE come importante strumento per sostenere la trasformazione digitale; sottolinea che tecnologie come l'IA possono rafforzare il processo legislativo e migliorare l'accesso alle informazioni, nonché rendere la legislazione più comprensibile per i cittadini e le imprese; invita la Commissione ad applicare, caso per caso, spazi di sperimentazione normativa (13) nella legislazione in materia di trasformazione digitale tenendo conto del valore aggiunto dell'UE e della proporzionalità, in particolare al fine di sostenere le PMI e le start-up; chiede, tuttavia, che tali spazi di sperimentazione siano rigorosamente limitati nel tempo e nella portata, adeguatamente controllati e in linea con l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati personali e diritti fondamentali:
- 11. ritiene che lo sviluppo di nuove forme di processi di digitalizzazione nel processo decisionale di tutte e tre le istituzioni rappresenti una sfida essenziale e un'opportunità per migliorare la qualità del processo legislativo dell'UE nell'era digitale; è convinto che gli impegni delle tre istituzioni rispetto a tali sviluppi debbano essere chiaramente identificati e inclusi in un accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (AII «Legiferare meglio») rivisto; invita i legislatori a utilizzare la digitalizzazione al fine di evitare inutili oneri amministrativi e di agevolare l'attività legislativa;
- 12. plaude all'intenzione della Commissione di introdurre uno strumento unico digitale di rendicontazione per le imprese, che consolidi i requisiti di rendicontazione derivanti dalla revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD), la tassonomia, ma anche i requisiti di rendicontazione del pacchetto «Pronti per il 55 %» in un unico strumento, che è stato progettato con requisiti specifici e indicatori chiave di prestazione (ICP) e standard predefiniti, accessibile in modo modulare e digitale per le imprese e altre organizzazioni;
- 13. sottolinea l'importanza di un facile accesso dei cittadini alle fonti del diritto e la necessità di creare un unico sito web trasparente che consenta di seguire l'intero processo legislativo e i documenti aggiuntivi di tutte le istituzioni dell'UE;
- 14. osserva che il commercio si basa ancora su un gran numero di documenti cartacei; ritiene che la digitalizzazione e l'uso dei documenti commerciali elettronici riducano i costi e la complessità; invita la Commissione a valorizzare l'era e gli strumenti digitali per ridurre determinati tipi di oneri o obblighi; sottolinea la necessità di prendere in esame l'utilizzo di documenti commerciali in formato elettronico, cosa che aumenterà l'efficienza e la sicurezza e ridurrà gli oneri amministrativi;

⁽¹³⁾ Gli spazi di sperimentazione normativa sono definiti come quadri concreti che, fornendo un contesto strutturato per la sperimentazione, consentono, se del caso in un ambiente reale, di testare tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi — al momento soprattutto nel contesto della digitalizzazione — per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza regolamentare, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia.

- 15. sottolinea che vi sono 22,6 milioni di PMI (¹⁴) nell'UE e che pertanto la Commissione non dovrebbe solo eseguire il test PMI in modo più sistematico, ma dovrebbe anche prevedere un test PMI obbligatorio da eseguire per tutte le proposte legislative, se applicabile; sottolinea che tale test dovrebbe individuare chiaramente in che modo sia possibile conseguire la semplificazione in termini di costi e benefici e, ove possibile, formulare ulteriori raccomandazioni per evitare inutili oneri amministrativi o normativi per le PMI;
- 16. ricorda che l'applicazione del principio «Pensare anzitutto in piccolo» sancito nello «Small Business Act» è un elemento essenziale del test della proporzionalità, che è effettuato prima di qualsiasi proposta legislativa, e dovrebbe mirare a garantire che la voce delle PMI sia ascoltata e che i loro interessi siano tenuti in considerazione quanto prima, al fine di favorire lo sviluppo delle PMI, che costituiscono la spina dorsale dell'economia europea;
- 17. invita la Commissione a creare la posizione di rappresentante per le PMI, allo scopo di contribuire a ridurre al minimo gli oneri amministrativi e normativi superflui in tutti gli Stati membri, il quale dovrebbe essere nominato con competenze orizzontali all'interno del gabinetto della Presidenza;
- 18. ricorda che la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione e che le disposizioni dell'articolo 207 TFUE dovrebbero essere difese e preservate con fermezza; insiste sulla necessità di evitare lunghe procedure di ratifica per quanto riguarda gli accordi commerciali e di investimento che contengono elementi misti, al fine di garantirne la tempestiva entrata in vigore;
- 19. crede fermamente che tutti gli europei debbano essere in grado di seguire il processo legislativo dell'UE; plaude all'iniziativa della Commissione di rendere il portale web «Di' la tua» più accessibile alle persone con disabilità e di consolidare le consultazioni pubbliche in un unico «invito a presentare contributi»; chiede che tutti i documenti, i questionari e i contributi correlati siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE quanto prima possibile; chiede una maggiore trasparenza del processo decisionale e in particolare del modo in cui si tiene conto delle risposte, anche assicurandosi che le risposte siano adeguatamente ponderate in base alla loro rappresentatività, a seconda che rappresentino interessi individuali o collettivi; osserva che la progettazione e la scelta della consultazione hanno un effetto significativo sul tipo di contributo ricevuto e sul risultato stesso; esorta la Commissione a garantire che tutti gli inviti a presentare contributi che pubblica siano neutrali e imparziali, anche utilizzando questionari concepiti sulla base di dati concreti e formulati mediante domande aperte, se del caso; ribadisce inoltre che le petizioni al Parlamento sono una forma vitale di partecipazione e di riscontro dei cittadini, che la Commissione dovrebbe valutare e trattare regolarmente;
- 20. chiede una maggiore trasparenza del processo consultivo e la pubblicazione di relazioni di sintesi delle consultazioni, che siano disponibili in tutte le lingue dell'UE e accessibili anche alle persone con disabilità;
- 21. ritiene che la Commissione, nei suoi sforzi volti a garantire che le politiche dell'UE si basino su una chiara comprensione dei settori politici soggetti a rapidi cambiamenti strutturali quali l'ambiente e la digitalizzazione, dovrebbe avvalersi del contributo fornito dalle petizioni dei cittadini e delle organizzazioni della società civile; sostiene che la partecipazione dei cittadini sia fondamentale in ambiti strategici quali i diritti fondamentali, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta contro ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo;
- 22. ritiene che la qualità della legislazione che incide sui paesi in via di sviluppo sia determinata, tra altri parametri, dalla sua legittimità ed efficacia, che a loro volta dipendono dalla natura del processo di consultazione, dalla capacità di tale legislazione di rispondere alle esigenze dei paesi interessati e dal fatto che la sua attuazione consegua i risultati desiderati senza arrecare danni; si compiace dell'attenzione accordata dalla Commissione al miglioramento della comprensione delle esigenze e degli effetti della legislazione dell'UE al di fuori dell'Unione, intensificando il dialogo con i partner esterni; invita la Commissione a rendere efficace tale impegno garantendo processi di consultazione inclusivi, significativi ed efficaci che coinvolgano le parti interessate come i sindacati e i rappresentanti della società civile nei paesi in via di sviluppo, nonché esperti e imprese nei diversi settori interessati; propone che i risultati di tali consultazioni e le prove raccolte contribuiscano realmente all'elaborazione della legislazione e, in particolare, che si tenga conto del contesto e delle esigenze specifiche delle parti interessate nei paesi partner in cui deve essere effettuata la consultazione; si compiace dell'iniziativa volta a rendere i processi di consultazione più mirati, più chiari e accessibili; invita la Commissione a garantire che la prevista semplificazione del processo di consultazione pubblica non ne pregiudichi l'efficacia; mette in evidenza il ruolo che le delegazioni dell'UE possono svolgere, in particolare nei paesi in via di sviluppo, nonché la necessità di mettere a disposizione le risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento di tali consultazioni;

⁽¹⁴⁾ https://www.statista.com/statistics/878412/number-of-smes-in-europe-by-size

- 23. chiede che le istituzioni dell'UE rispettino i principi, i diritti e gli obblighi in materia di multilinguismo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dal regolamento CEE n. 1/1958 del Consiglio, nonché dagli orientamenti e dalle decisioni interne, come il codice di buona condotta amministrativa;
- 24. invita le istituzioni dell'UE a fornire le risorse umane necessarie per garantire il rispetto del multilinguismo in tutte le fasi del processo legislativo;
- 25. ritiene che l'uniformità delle versioni linguistiche nelle lingue ufficiali dell'UE sia un prerequisito fondamentale per un'interpretazione affidabile delle regolamentazioni vigenti da parte dei tribunali e delle autorità dell'UE e degli Stati membri, e costituisca pertanto un importante contributo all'applicazione e all'esecuzione uniformi del diritto dell'UE; invita le istituzioni a soddisfare concretamente tali requisiti nel corso del futuro processo legislativo;
- 26. chiede che tutti i siti web dell'Unione europea sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione ad appalti siano tradotti contemporaneamente in tutte le lingue ufficiali dell'UE, poiché l'iniziale disponibilità esclusivamente in lingua inglese mette in una posizione di svantaggio gli Stati membri in cui l'inglese non è una lingua ufficiale;
- 27. insiste sulla forte correlazione tra l'attuazione del pacchetto per la ripresa Next Generation EU e l'obiettivo di garantire una maggiore resilienza delle società dell'Unione, e la necessità che le istituzioni europee sensibilizzino i cittadini dell'Unione al fine di promuovere la conoscenza del carattere fondamentale di tali compiti politici e della loro attuazione; ritiene che tale opera di sensibilizzazione dovrebbe in ultima analisi contribuire a un processo decisionale interistituzionale più flessibile ed efficace in grado di rispondere in modo concreto e decisivo alle conseguenze della pandemia;
- 28. chiede un dialogo politico più forte tra le istituzioni dell'UE e i parlamenti nazionali, gli enti locali e regionali, il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;
- 29. riconosce la tendenza attuale in cui, nell'ambito dei protocolli n. 1 e n. 2, i parlamenti nazionali mirano a un maggiore coinvolgimento attraverso il dialogo politico sulle politiche dell'Unione al fine di sviluppare un maggiore valore aggiunto per i cittadini; accoglie inoltre le richieste di un analogo coinvolgimento lungimirante del Comitato europeo delle regioni a tale riguardo attraverso l'elaborazione di pareri d'iniziativa;
- 30. ricorda che una percentuale significativa della legislazione dell'UE è attuata a livelli subnazionali che hanno una preziosa esperienza di prima mano nell'applicazione della legislazione dell'UE a stretto contatto con l'economia locale, le parti sociali, la società civile e i cittadini, e possono contribuire a rafforzare l'efficacia e la visibilità delle azioni dell'UE;
- 31. ribadisce la specificità degli enti locali e regionali e la necessità di consultazioni personalizzate; raccomanda alla Commissione di consultare in maniera proattiva il Comitato europeo delle regioni nell'elaborazione di consultazioni aperte e di tabelle di marcia per le proposte che incidono in modo significativo sui livelli subnazionali di governo;
- 32. sottolinea che la sussidiarietà attiva è parte integrante dell'agenda «Legiferare meglio»; si compiace, a tale proposito, del fatto che la Commissione utilizzi maggiormente nelle sue proposte legislative la griglia di valutazione della sussidiarietà, come suggerito nella sua comunicazione del 23 ottobre 2018 intitolata «I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE» (COM(2018)0703);
- 33. si attende che la Conferenza sul futuro dell'Europa apra anche la strada a ulteriori riforme relative al principio di sussidiarietà, in particolare applicando la sussidiarietà anche nei processi di governance dell'UE;
- 34. riconosce che legiferare meglio costituisce un obiettivo e una responsabilità comune di tutte le istituzioni dell'UE; conferma che, in qualità di colegislatore, il Parlamento razionalizzerà i propri servizi interni per meglio contribuire alla valutazione e al monitoraggio dell'impatto sui paesi in via di sviluppo della legislazione dell'UE con una dimensione esterna, compresi i testi pertinenti approvati dal Parlamento nel quadro delle procedure legislative e dei programmi di spesa dell'UE; conferma inoltre che intensificherà di conseguenza la cooperazione e il coordinamento tra le commissioni, rafforzerà le competenze in materia di politiche di sviluppo in tutte le commissioni pertinenti e chiarirà il ruolo che la commissione per lo sviluppo è chiamata a svolgere in qualità di garante del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, quale indicato nel regolamento del Parlamento europeo (allegato VI), il tutto con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia della legislazione dell'UE;

- 35. ricorda che un continuo e attento esame delle petizioni dei cittadini offre grandi opportunità per produrre leggi migliori, più inclusive ed efficaci, come pure per migliorare la comprensione delle realtà locali e regionali e delle preoccupazioni e priorità dei cittadini da parte dei decisori politici; riconosce che la legislazione dell'UE dovrebbe garantire la parità di trattamento dei cittadini e delle imprese e l'effettiva applicazione dei diritti dei cittadini in tutta l'Unione come pure un'applicazione rigorosa ed equa delle norme europee esistenti;
- 36. ricorda l'importanza di mantenere stretti contatti tra i colegislatori prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, anche invitando periodicamente rappresentanti delle altre istituzioni a scambi di opinioni informali, in linea con l'impegno indicato al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; deplora che tale impegno non abbia condotto alla creazione di nuove strutture di cooperazione né a prassi sistematiche per agevolare detti scambi; propone che i colegislatori si accordino su un codice di buone pratiche in tale ambito;
- 37. è fermamente convinto che si debba porre maggiormente l'accento sulla consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e all'interno di ciascuna istituzione; esorta la Commissione a semplificare le proprie procedure interne per associare sistematicamente la DG INTPA a tutte le valutazioni d'impatto, in particolare per quanto concerne la legislazione interna con potenziali effetti al di fuori dell'UE, e a tenere debitamente conto dei contributi, delle proposte e delle raccomandazioni forniti da tale DG nel quadro della coerenza delle politiche per lo sviluppo; invita la Commissione a rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione significativa della DG INTPA nelle consultazioni interservizi e in seno al GRI (Gruppo per le relazioni interistituzionali) e all'EXCO (Gruppo per il coordinamento esterno), e a prendere in debita considerazione i contributi di detta DG, che ha un ruolo guida per quanto concerne la cooperazione allo sviluppo e i paesi in via di sviluppo;
- 38. chiede l'integrazione dei diritti dei minori nella legislazione dell'UE prevedendo una valutazione d'impatto delle proposte legislative sui diritti dei minori; chiede, a tale proposito, l'introduzione di un test sui diritti dei minori nel quadro nel pacchetto di strumenti delle valutazioni d'impatto, che potrebbe consistere nella consultazione delle parti interessate, compreso un meccanismo di partecipazione dei minori, nell'individuazione degli ambiti interessati, nella misurazione dell'impatto sui minori e nella valutazione di meccanismi alternativi;
- 39. incoraggia la Commissione, in linea con il suo impegno sancito dalla strategia dell'UE sui diritti dei minori, a lanciare un maggiore numero di consultazioni pubbliche rivolte ai bambini e agli adolescenti e a utilizzare attivamente la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori al fine di includere la voce dei giovani cittadini nel processo decisionale dell'UE:
- 40. invita le istituzioni ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la partecipazione delle persone vulnerabili, come le persone con disabilità, al processo decisionale dell'UE; sottolinea l'esigenza di garantire un migliore accesso alle informazioni per tutti i cittadini; invita ad avviare ulteriori consultazioni pubbliche rivolte a gruppi specifici quali i minori, i giovani o gli anziani; invita tutti i decisori politici dell'UE a tenere conto delle indicazioni delle parti interessate e a garantire un seguito efficace nei successivi processi decisionali;
- 41. chiede lo sviluppo di indicatori di impatto per questioni specifiche, come gli impatti sui gruppi vulnerabili; elogia a tale proposito la proposta dell'UNICEF riguardante un indicatore per l'infanzia per la valutazione delle politiche per i minori e invita a sviluppare meccanismi simili in altri settori politici;
- 42. chiede alla Commissione di effettuare valutazioni d'impatto su tutte le proposte legislative, senza eccezioni; deplora vivamente che ciò non sia avvenuto in passato per diverse proposte politicamente sensibili; ricorda che in diverse occasioni il Parlamento ha effettuato le proprie valutazioni d'impatto in sostituzione di quelle della Commissione al fine di orientare l'elaborazione delle politiche; chiede di dedicare tempo e risorse sufficienti alle valutazioni d'impatto per garantirne la qualità; ricorda, tuttavia, che le valutazioni d'impatto contribuiscono a orientare l'elaborazione delle politiche, ma non dovrebbero mai sostituire né ritardare indebitamente il processo legislativo; sottolinea tuttavia che, nel corso del processo legislativo dell'UE, l'accento dovrebbe essere posto principalmente sulla qualità, la trasparenza e l'utilizzo delle conoscenze e dei dati più recenti nelle valutazioni d'impatto e non sulla velocità di completamento delle iniziative; chiede che le valutazioni d'impatto siano pubblicate immediatamente dopo il loro completamento e non solo quando la proposta politica viene presentata, garantendo così una maggiore trasparenza per quanto riguarda le modalità di adozione delle decisioni dell'UE; riconosce che l'efficace attuazione del principio di una migliore regolamentazione e, in particolare, delle valutazioni d'impatto ex ante richiederà un livello adeguato di risorse; esorta la Commissione a destinare risorse adeguate a tal fine;

- 43. sottolinea e deplora l'assenza riconosciuta di valutazioni d'impatto per diversi fascicoli legislativi importanti, attribuibile solo in parte alla pandemia di COVID-19, e prende atto dell'intenzione della Commissione di pubblicare un documento di lavoro analitico dei propri servizi unitamente alle proposte o entro tre mesi dalla loro adozione qualora non sia stata elaborata una valutazione d'impatto; sottolinea che, sebbene si tratti di un passo positivo verso una maggiore trasparenza, ciò non dovrebbe indurre la Commissione ad eludere i suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto, e che la Commissione dovrebbe pubblicare i documenti di lavoro dei propri servizi contestualmente alla proposta legislativa;
- 44. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rafforzare le valutazioni d'impatto territoriale e la verifica rurale (15), al fine di prendere meglio in considerazione le esigenze e le specificità dei diversi territori dell'UE, come le zone urbane/rurali, le zone transfrontaliere e le regioni ultraperiferiche; ricorda l'importanza delle valutazioni dell'impatto territoriale per il Comitato europeo delle regioni, comprese le valutazioni dell'impatto rurale, le valutazioni dell'impatto urbano e le valutazioni dell'impatto transfrontaliero;
- 45. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriori strumenti per valutare gli impatti ambientali delle nuove politiche, iniziative e normative laddove gli strumenti esistenti siano insufficienti, al fine di garantire che alle ambizioni verdi della Commissione von der Leyen, insieme alla sua attenzione per gli OSS delle Nazioni Unite, sia accordata maggiore rilevanza nelle valutazioni d'impatto e nelle proposte legislative della Commissione; chiede, a tale proposito, che siano presi in considerazione i costi che possono derivare dall'inazione politica, in particolare per quanto riguarda la salute, il clima, l'ambiente e la dimensione sociale, e gli effetti cumulativi derivanti dai ritardi; ritiene che le valutazioni d'impatto debbano prestare pari attenzione alla valutazione, in particolare, delle conseguenze economiche, sociali, sanitarie e ambientali delle proposte della Commissione, e che occorra valutare l'impatto sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla parità tra donne e uomini;
- 46. deplora che le valutazioni d'impatto delle politiche e della legislazione dell'Unione sui paesi in via di sviluppo, in particolare della legislazione interna non legata allo sviluppo, siano ancora poche e non valutino né affrontino adeguatamente il potenziale impatto sui paesi in via di sviluppo; è fermamente convinto che le valutazioni d'impatto ex ante siano uno strumento prezioso per identificare e affrontare i potenziali rischi di una proposta politica e/o legislativa per i paesi meno sviluppati; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione all'impatto della legislazione dell'UE sui paesi in via di sviluppo e a rispettare e promuovere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nel quadro di tali iniziative, se del caso, in particolare in ambiti quali la migrazione, l'ambiente, l'agricoltura e la lotta contro la criminalità transnazionale, come la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il riciclaggio di denaro; esorta la Commissione a tradurre le conclusioni delle valutazioni d'impatto in disposizioni giuridiche nei suoi atti legislativi non legati allo sviluppo, in modo da rispecchiare meglio l'impegno dell'UE nei confronti dell'articolo 208 TFUE;
- 47. è preoccupato per l'attuazione delle disposizioni della normativa europea sul clima nei casi in cui non sia effettuata alcuna valutazione d'impatto, in particolare per le proposte politicamente sensibili, compreso il diritto derivato; ricorda che, come concordato nell'ambito dell'accordo interistituzionale, la Commissione dovrebbe procedere a valutazioni d'impatto delle sue iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure di esecuzione che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo;
- 48. osserva che lo strumento n. 35 contiene elementi che permettono di orientare la realizzazione delle analisi d'impatto nei paesi in via di sviluppo e auspica che tale strumento sia ampiamente utilizzato; ritiene che i settori per i quali le valutazioni d'impatto dovrebbero essere prioritarie debbano rispecchiare le sfide attuali e future dell'Unione e riflettere le posizioni del Parlamento, nonché mostrare una chiara corrispondenza con i settori pertinenti del diritto dell'UE, in modo da agevolare l'identificazione della legislazione cui occorre prestare particolare attenzione; suggerisce che il pacchetto di strumenti sia ulteriormente rafforzato al fine di agevolare l'identificazione e l'analisi dei potenziali effetti economici, sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo; propone di introdurre una nuova rubrica «Impatto sui paesi in via di sviluppo» per

⁽¹⁵⁾ Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 dal titolo «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040» (COM(2021)0345), la Commissione descrive la verifica rurale come segue: «Data la natura multidimensionale dello sviluppo rurale e il fatto che i trattati mirano alla coesione economica, sociale e territoriale, occorre rivedere le politiche dell'UE in una prospettiva rurale, considerando il loro potenziale impatto e le loro implicazioni sull'occupazione e la crescita rurale, così come le prospettive di sviluppo, il benessere sociale e le pari opportunità per tutti, e la qualità ambientale delle zone rurali».

gli strumenti specifici del pacchetto di strumenti, tra cui, in particolare, gli strumenti nn. 23, 25 e 26; propone di inserire in tale rubrica una serie di domande orientative allo scopo di determinare se la legislazione contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo e all'attuazione dell'Agenda 2030 sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo; ricorda che l'impatto sui diritti umani, in particolare sui bambini, le popolazioni indigene, le persone LGBTIQ e altri gruppi vulnerabili, nei paesi in via di sviluppo è importante per la cooperazione europea allo sviluppo; invita al riguardo la Commissione a introdurre categorie distinte di valutazioni dedicate all'impatto sui diritti umani, sul genere e sui diritti delle donne, nonché sullo Stato di diritto e sulla buona governance nei paesi in via di sviluppo; ricorda che al fine di trarre insegnamento dalle azioni passate e migliorare in futuro è altresì importante valutare costantemente l'efficacia delle procedure e degli strumenti e, a tale proposito, invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento in merito all'attuazione dello strumento n. 35;

- 49. sottolinea l'importanza di collegare le valutazioni d'impatto sui diritti umani con il nuovo quadro strategico dell'UE sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani, garantendo che i dati generati sui rischi in materia di diritti umani nelle imprese e sui rischi ambientali per settore, attività commerciale e catene del valore siano presi in considerazione dagli organismi di contrasto e di controllo a livello dell'UE e nazionali, fornendo parametri di riferimento misurabili e contenuti sostanziali;
- 50. ricorda che il Parlamento ha istituito una direzione dedicata, la direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo, per poter effettuare valutazioni d'impatto ex ante ed ex post al fine di sostenere l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e chiede di prevedere finanziamenti e risorse umane sufficienti a favore di tale direzione e di altri servizi del Parlamento la cui missione è di aiutare i deputati a esercitare meglio il loro ruolo di colegislatori;
- 51. ricorda che la valutazione del Parlamento dovrebbe tenere conto dell'efficacia delle disposizioni per quanto riguarda il raggiungimento dei loro obiettivi, la garanzia di un buon rapporto costi/risultati e il mantenimento di costi reali proporzionali ai benefici, della loro idoneità e della loro pertinenza rispetto alle nuove esigenze, del loro valore aggiunto e della loro coerenza interna ed esterna con gli altri settori d'intervento;
- 52. sostiene l'impegno della Commissione a procedere a revisioni delle politiche e incoraggia la Commissione a ricorrere maggiormente alle valutazioni ex post per valutare l'efficacia e i benefici della legislazione, che a loro volta possono contribuire a orientare l'elaborazione delle politiche future e a migliorare gli approcci normativi; sottolinea l'importanza del principio di procedere innanzitutto con la valutazione per garantire che gli insegnamenti tratti dal passato possano influenzare l'azione futura del ciclo politico; è seriamente preoccupato per la crescente tendenza a effettuare valutazioni e valutazioni d'impatto in parallelo, anche se i loro risultati dovrebbero confluire in una revisione della legislazione;
- 53. si compiace che il controllo di qualità per le valutazioni e i relativi studi di supporto siano stati standardizzati attraverso i gruppi interservizi e le checklist sulla qualità; osserva, tuttavia, che per i riesami ex post diversi dalle valutazioni non vigono gli stessi controlli di qualità; incoraggia la Commissione a definire una serie di norme minime di qualità per i riesami ex post diversi dalle valutazioni, al fine di garantirne la qualità in tutti i servizi della Commissione; ritiene che tali norme minime di qualità dovrebbero richiedere che i riesami ex post includano una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata, compresi gli strumenti di raccolta e analisi dei dati, una motivazione della scelta effettuata e i suoi limiti;
- 54. sottolinea che le clausole di monitoraggio e di revisione della legislazione garantiscono la raccolta e la valutazione dei dati necessari; invita la Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, nel contesto dell'AII vigente, a elaborare un pacchetto di strumenti interistituzionali sulle clausole di riesame e monitoraggio, contenente, tra l'altro, una tassonomia dei possibili risultati e/o riesami ex post che possono essere richiesti e orientamenti sulla redazione di clausole di monitoraggio sia per le istituzioni o gli organi dell'UE che per gli Stati membri;
- 55. sottolinea che le valutazioni ex post sono anche uno strumento importante per valutare l'impatto della legislazione sui cittadini e sulle imprese, prestando particolare attenzione all'impatto sulle PMI, e invita la Commissione a consentire alla piattaforma F4F e agli Stati membri di fornire un riscontro sulle stime dei costi e dei benefici da parte della Commissione dopo l'attuazione;
- 56. sottolinea la necessità di rivedere regolarmente gli obiettivi relativi al concetto di «Legiferare meglio» e di valutarli alla luce dei criteri dell'agenda «Legiferare meglio», compresi il monitoraggio e la rendicontazione; sottolinea che gli obiettivi devono essere ben equilibrati, proporzionati e valutati in termini di efficacia; ricorda l'importanza di dati comparabili a livello dell'UE ai fini di tale valutazione e invita la Commissione a esaminare se l'uso degli strumenti per legiferare meglio abbia contribuito a conseguire obiettivi quali il miglioramento dei risultati delle politiche;

- 57. accoglie con favore il rinnovato impegno della Commissione a favore della trasparenza del processo di valutazione e chiede la pubblicazione di piani di valutazione pluriennali, incluse le pertinenti informazioni generali utilizzate; sottolinea inoltre la necessità di aumentare la disponibilità di contributi pubblici, completi e accessibili a sostegno delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni e accoglie con favore, a tale riguardo, l'intenzione della Commissione di migliorare i registri di contributi e i collegamenti tra di essi, nonché di rendere facilmente accessibili al pubblico le sue banche dati e archivi interni; sostiene, a tale proposito, l'intenzione della Commissione di istituire un portale legislativo comune, che dovrebbe fornire il layout più intuitivo possibile e un'esperienza all'insegna della massima facilità d'uso al fine di evitare un sovraccarico di informazioni, e insiste sulla necessità di rendere tale portale comune pienamente operativo entro la fine del 2022; approva l'obiettivo di una maggiore cooperazione tra le istituzioni per facilitare e semplificare l'accesso a tutti i dati raccolti su una determinata iniziativa politica durante l'intero processo legislativo;
- 58. sottolinea che i progetti pilota finanziati dall'UE e le prove di concetto possono contribuire, ove possibile, a definire l'elaborazione della legislazione e facilitarne l'attuazione e l'applicazione;
- 59. insiste sull'importanza che la Commissione risponda a tempo debito alle interrogazioni scritte del Parlamento; si rammarica del fatto che in passato la grande maggioranza delle interrogazioni scritte abbia ricevuto una risposta tardiva e insiste affinché la Commissione migliori i tempi di risposta alle interrogazioni scritte; sottolinea che la qualità delle risposte alle interrogazioni del Parlamento è spesso molto scarsa e chiede pertanto un miglioramento immediato e strutturalmente significativo delle risposte della Commissione alle interrogazioni parlamentari;
- 60. sottolinea che la trasparenza da parte delle istituzioni europee è fondamentale per il processo legislativo, in quanto i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono elaborate le leggi che li riguardano; accoglie con favore l'accordo recentemente raggiunto con il Consiglio sul registro per la trasparenza; deplora il fatto che non tutte le istituzioni e gli organi dell'UE, nonché le rappresentanze degli Stati membri, siano obbligati ad applicare il registro per la trasparenza;
- 61. chiede un ulteriore miglioramento della trasparenza delle discussioni e delle decisioni all'interno di tutte le istituzioni; deplora la mancanza di trasparenza nel processo decisionale del Consiglio e la prassi di sovraclassificare i documenti e di adottare un'interpretazione molto ampia delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare in relazione alla tutela del processo decisionale e della consulenza legale, il che spesso significa che non viene applicato il principio di interesse pubblico prevalente nella divulgazione dei documenti correlati; ritiene che il ricorso alle eccezioni alla riservatezza per i documenti del Consiglio si dovrebbe applicare nel quadro di un sistema coerente con un controllo indipendente e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); esorta il Consiglio ad aumentare il numero e il tipo di documenti pertinenti che rende pubblici, in particolare le posizioni espresse dagli Stati membri, in modo che i cittadini abbiano l'opportunità di sapere quale posizione ha assunto il governo a loro nome a livello dell'UE e di contribuire altresì a rafforzare il controllo del processo decisionale dell'UE da parte dei parlamenti nazionali, il che si applica a tutte le decisioni, dai fascicoli legislativi agli atti di esecuzione e agli atti delegati;
- 62. ricorda che la trasparenza e la pubblicità in relazione a una procedura legislativa in corso sono intrinseche al processo legislativo e possono pertanto essere applicate all'accesso ai documenti per i triloghi, come affermato dalla CGUE nella sua giurisprudenza, in particolare nella causa T-540/15, Emilio De Capitani/Parlamento europeo; ritiene che l'UE debba sviluppare una politica più ambiziosa in materia di accesso ai documenti e assicurare una migliore applicazione delle norme esistenti, anche per quanto riguarda i documenti relativi a negoziati interni, triloghi e negoziati internazionali; ricorda che, a giudizio del Mediatore europeo, le restrizioni di accesso ai documenti, in particolare a quelli legislativi, dovrebbero essere eccezionali e limitate allo stretto necessario; aggiunge inoltre che l'apertura e la trasparenza conferiscono maggiore legittimità e fiducia nel processo legislativo democratico dell'UE; deplora la pratica secondo la quale l'efficienza del processo decisionale dell'istituzione viene sistematicamente invocata per rifiutare l'accesso ai documenti preparatori legislativi;
- 63. ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti potrebbe essere rivisto in modo da tenere pienamente conto, ad esempio, della digitalizzazione e della gestione digitale dei documenti, della giurisprudenza esistente in materia di trasparenza e accesso ai documenti e della generale evoluzione della percezione della trasparenza da parte del pubblico; evidenzia che qualsiasi revisione dovrebbe portare a una maggiore, e non minore, trasparenza;
- 64. sottolinea che un processo decisionale amministrativo e legislativo aperto, efficiente, trasparente e indipendente è un requisito fondamentale per politiche e normative di elevata qualità; evidenzia che l'introduzione di procedure amministrative armonizzate potrebbe contribuire positivamente alla buona governance e alle pratiche di regolamentazione nell'UE e potrebbe rafforzare il legame tra il processo decisionale da parte di esperti e la legittimità democratica; rammenta

che, nelle sue risoluzioni del 15 gennaio 2013, del 9 giugno 2016 e del 20 gennaio 2021, il Parlamento ha chiesto l'adozione di un regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficace e indipendente sulla base dell'articolo 298 TFUE, e rileva che a tale richiesta non è seguita una proposta della Commissione; invita pertanto, ancora una volta, la Commissione a presentare una proposta legislativa su un diritto dell'Unione europea in materia di procedimenti amministrativi, tenendo conto delle azioni intraprese finora dal Parlamento europeo in tale ambito;

- 65. rammenta l'esigenza di applicare principi coerenti per la redazione degli atti legislativi, in particolare la trasparenza, la responsabilità, la chiarezza e la precisione, in linea con i principi riconosciuti dalla giurisprudenza della CGUE;
- 66. rileva che gli organi con un livello di trasparenza ancora inferiore, come l'Eurogruppo, dovrebbero innanzi tutto essere soggetti al regolamento del Consiglio e rendere pubblici le procedure di voto, i verbali, i risultati e le spiegazioni delle votazioni e le delibere:
- 67. prende atto dell'uso di strumenti quali il REFIT e la piattaforma F4F per individuare opportunità di semplificazione e riduzione dei costi superflui e degli oneri amministrativi prima che la Commissione proponga una revisione, garantendo nel contempo i più elevati standard di protezione e rafforzando il rispetto del diritto dell'UE; ricorda che il ruolo della piattaforma F4F consiste anche nel valutare se la legislazione specifica dell'Unione e i suoi obiettivi restino proporzionati e adeguati alle esigenze future e alle nuove sfide, concentrandosi al contempo sulla compensazione normativa;
- 68. invita la Commissione a incrementare i propri sforzi per individuare le soluzioni più efficaci applicando i principi per legiferare meglio, in modo tale che, ai fini delle politiche dell'UE, i benefici possano essere massimizzati e al tempo stesso i costi associati possano essere ridotti al minimo nell'interesse dei beneficiari; sottolinea la necessità di applicare in modo coerente il principio «pensare anzitutto in piccolo» e di rafforzare il principio di un'Unione «grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole», al fine di garantire un'adeguata attenzione per le PMI nella legislazione unionale e nazionale, nonché quale base del nuovo impegno interistituzionale a ridurre gli oneri amministrativi;
- 69. accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un sottogruppo all'interno della piattaforma F4F composto dalla rete dei centri regionali del Comitato delle regioni; invita la Commissione a dare un seguito significativo ai pareri della piattaforma e a rafforzare l'approccio basato su dati concreti delle sue valutazioni ex post ed ex ante con competenze locali e regionali;
- 70. ricorda che le revisioni intermedie e le clausole di temporaneità sono strumenti utili per garantire che le leggi dell'UE siano sempre aggiornate o siano ritirate tempestivamente dopo aver esaurito il loro scopo; ritiene che la Commissione dovrebbe sviluppare e introdurre un approccio più integrato in materia di sostenibilità, che tenga maggiormente conto dell'interazione degli impatti economici, sociali e ambientali delle politiche e della legislazione dell'UE; raccomanda che la piattaforma F4F individui ed esamini la legislazione in contrasto con il Green Deal europeo e i più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile, anche adottando un approccio che privilegi la sostenibilità negli orientamenti in tale contesto;
- 71. ribadisce il suo invito alla Commissione (¹⁶) a facilitare il conseguimento del Green Deal europeo eliminando gli ostacoli e la burocrazia che potrebbero rallentarne l'attuazione, prestando particolare attenzione alle implicazioni e ai costi dell'applicazione del diritto dell'Unione, in particolare per le PMI;
- 72. rammenta che la valutazione degli «oneri superflui» deve prendere in considerazione gli effetti «netti» della legislazione dell'UE a diversi livelli amministrativi, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, laddove l'adozione di un unico atto legislativo a livello dell'UE, in particolare sotto forma di regolamenti dell'UE direttamente applicabili, può comportare una riduzione degli oneri amministrativi a livello nazionale o locale, nonché migliorare il funzionamento del mercato interno rendendo le norme trasparenti e prevedibili e garantendo che siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE, riducendo in tal modo anche i costi e l'impatto delle esternalità negative legate all'ambiente, al clima e alla salute; osserva che una maggiore chiarezza della legislazione dell'UE ai fini della sua applicazione, ad esempio attraverso l'agenda «Legiferare meglio», potrebbe favorirne un'applicazione uniforme;

⁽¹⁶⁾ Parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022 — tutte le sezioni.

- 73. rileva che occorre conseguire ulteriori progressi, in particolare nell'ambito della semplificazione e della normalizzazione dei moduli e delle procedure, con l'attuazione coerente dei principi «una tantum» e «digitale per default», sia a livello dell'UE che degli Stati membri;
- 74. ritiene che tutti gli accordi internazionali in materia di commercio e investimenti debbano essere «adatti al futuro» in tutte le loro dimensioni, promuovendo in tal modo la sostenibilità economica, sociale e ambientale e contribuendo al rispetto degli impegni internazionali; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di effettuare valutazioni d'impatto sulla sostenibilità prima di avviare negoziati commerciali e di investimento; evidenzia la necessità di sviluppare e utilizzare un approccio più integrato in materia di sostenibilità che tenga maggiormente conto dell'interazione degli impatti economici, sociali e ambientali della legislazione, delle politiche e delle iniziative dell'UE, compresi i suoi accordi commerciali e di investimento, tenendo altresì conto dell'impatto cumulativo che le diverse proposte legislative, come pure gli accordi commerciali e di investimento, potrebbero avere nel complesso;
- 75. ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero attingere alle competenze di diversi settori politici al fine di garantire un processo decisionale ottimale e adottare misure altamente efficaci; invita le tre istituzioni dell'UE a migliorare il coordinamento tra i loro organi interni e ad evitare di lavorare a compartimenti stagni; sottolinea l'importanza di promuovere sistemi normativi coerenti attraverso, ad esempio, l'armonizzazione dei concetti nell'ambito di iniziative legislative correlate in quanto ciò può migliorare la conformità;
- 76. sottolinea la necessità di esaminare approcci legislativi innovativi come la progettazione giuridica; evidenzia che la progettazione giuridica è un approccio antropocentrico che può contribuire a colmare il divario tra i cittadini dell'UE, i portatori di interessi e la legislazione europea; ricorda che un approccio antropocentrico postula che la legislazione dovrebbe essere concepita principalmente pensando ai cittadini e ai portatori di interessi e dovrebbe essere di facile comprensione;
- 77. richiama l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulle raccomandazioni adottate dai gruppi di riflessione del Parlamento europeo nelle quali si sottolineava la necessità di rivedere l'articolo 132 e l'articolo 166 del regolamento sull'accesso al Consiglio e alla Commissione, in modo da consentire ai deputati al Parlamento europeo di assistere o di essere interrogati durante le riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio, del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) o del Consiglio;
- 78. sottolinea l'obbligo di cui all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura relativa agli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali; deplora il fatto che al Parlamento non sia concesso l'accesso alle diverse proposte relative alle posizioni negoziali delle parti contraenti degli accordi commerciali e di investimento internazionali; ritiene che l'AII «Legiferare meglio», che riconosce l'importanza di garantire che ciascuna istituzione possa esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi sanciti dai trattati per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, dovrebbe essere attuato in modo adeguato a tale riguardo;
- 79. pone l'accento sulla necessità di garantire la proporzionalità dei requisiti normativi nel contesto degli strumenti commerciali internazionali;
- 80. sottolinea che le prassi consolidate in relazione all'applicazione provvisoria degli accordi commerciali e di investimento dovrebbero essere applicate a tutti gli accordi internazionali, al fine di garantire che nessun accordo sia applicato in via provvisoria prima che il Parlamento abbia votato per dare la sua approvazione;
- 81. ritiene che una regolamentazione efficace debba trovare un equilibrio tra le esigenze a breve termine e le sfide a lungo termine; sottolinea che la «previsione strategica» svolge un importante ruolo ausiliare nell'adeguare le politiche dell'UE alle esigenze future, garantendo che le valutazioni delle nuove iniziative si basino su una prospettiva a più lungo termine, sottolineando il valore aggiunto della legislazione di qualità quale investimento in futuro; accoglie con favore l'integrazione degli «elementi previsionali» nell'agenda «Legiferare meglio» della Commissione nelle valutazioni d'impatto e nelle valutazioni; sottolinea tuttavia che la Commissione dovrebbe allineare e combinare più efficacemente le sue attività per legiferare meglio e la previsione strategica affinché i entrambi i processi risultino più integrati; evidenzia che la metodologia della Commissione per quantificare i costi, decidere in merito ai compromessi e attuare la previsione strategica rimane poco chiara ed esorta la Commissione a dimostrare in che modo tali approcci sono stati seguiti nella pratica; incoraggia la Commissione a esaminare strumenti innovativi di valutazione dei costi; raccomanda vivamente, a tale

riguardo, di tenere conto nel processo di previsione strategica anche delle relazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), della piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 401/2009, in relazione al regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;

- prende atto del coinvolgimento del comitato per il controllo normativo nelle valutazioni d'impatto, nei controlli dell'adeguatezza e nelle principali valutazioni della legislazione vigente, il quale migliora il lavoro basato su dati concreti della Commissione; osserva che il comitato per il controllo normativo può svolgere un ruolo nel garantire un lavoro imparziale e di elevata qualità da parte della Commissione e che le sue competenze ed esperienze potrebbero essere utilizzate per svolgere altri compiti în seno alla Commissione; sottolinea che il comitato per îl controllo normativo può garantire un controllo efficace sul lavoro della Commissione solo se la sua indipendenza e imparzialità sono stabilite in maniera inequivocabile; chiede, a tal proposito, che l'indipendenza e la trasparenza del comitato per il controllo normativo per quanto riguarda le riunioni con le parti interessate, le revisioni, le raccomandazioni e i pareri siano notevolmente migliorate, anche rendendo obbligatorio l'uso del registro per la trasparenza per i membri del comitato; sottolinea che il lavoro del comitato non dovrebbe in ultima analisi incidere sulla capacità della Commissione di proporre atti legislativi o ritardare indebitamente l'adozione di proposte legislative; invita la Commissione a pubblicare tutti i pareri del comitato immediatamente dopo l'adozione, senza eccezioni, al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e la responsabilità lungo tutto il processo, nonché a trasmetterli al Parlamento e al Consiglio; invita inoltre la Commissione a mettere a disposizione dei colegislatori anche i progetti di valutazione e i progetti di valutazione d'impatto presentati al comitato; prende atto del fatto che il comitato per il controllo normativo è composto da quattro membri della Commissione e da tre esperti esterni; invita la Commissione a rivedere il processo decisionale del comitato per il controllo normativo, dato che il sistema attuale consente l'adozione di pareri senza il contributo di esperti esterni, o a istituire un comitato per il controllo normativo indipendente al di fuori della Commissione; invita inoltre la Commissione a estendere la sua collaborazione con il comitato per il controllo normativo e a rafforzarlo dotandolo di maggiori mezzi affinché possa svolgere il proprio lavoro, nonché a garantire il sostegno del Centro comune di ricerca;
- 83. prende atto dell'approccio «one in, one out» con il quale la Commissione intende assicurare che l'introduzione di nuovi oneri sia compensata dalla soppressione di oneri equivalenti a livello dell'UE per i cittadini e le imprese nello stesso settore di attività; sottolinea che l'approccio «one in, one out» mira a rafforzare il programma REFIT estendendolo al di là degli oneri derivanti dagli atti esistenti per includere anche quelli derivanti dalla nuova legislazione, nonché a gestire gli oneri cumulativi in ciascun ambito strategico; chiede che l'approccio «one in, one out» si basi anche sul coinvolgimento delle parti interessate; osserva che la Commissione ha introdotto tale approccio unilateralmente, senza previa valutazione d'impatto o consultazione; sottolinea che l'attuazione di tale approccio non dovrebbe incidere sugli imperativi politici o sugli obiettivi di una migliore regolamentazione ed evidenzia che non dovrebbe portare a decisioni meccaniche o matematiche di abrogare la legislazione, abbassarne gli standard o produrre un effetto dissuasivo su di essa, e che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di modernizzare e riformare la legislazione dell'UE per far fronte alle nuove sfide, anche sostituendo, fondendo e migliorando la legislazione; sottolinea tuttavia che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi superflui nell'elaborazione, nel recepimento e nell'attuazione della legislazione dell'UE, tale approccio non dovrebbe tradursi nella deregolamentazione né in una mancata regolamentazione, e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di protezione dei consumatori più elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme minime;
- 84. sottolinea che l'effettiva applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per accrescere la fiducia dei cittadini nelle politiche e nelle istituzioni dell'Unione; rammenta che, a norma dell'articolo 197 TFUE, tale applicazione è considerata una questione di interesse comune per gli Stati membri; invita gli Stati membri a evitare di aggiungere inutili oneri amministrativi o di conformità in sede di recepimento della legislazione dell'UE, in particolare per le PMI, dal momento che le cosiddette pratiche di sovraregolamentazione sono una delle principali fonti di inutili oneri amministrativi; ritiene ciononostante che il principio di una migliore regolamentazione non dovrebbe impedire ai parlamenti degli Stati membri di mantenere o adottare provvedimenti più ambiziosi nei casi in cui il diritto dell'Unione preveda soltanto norme minime; sostiene la richiesta della Commissione agli Stati membri di riferire in merito all'eventuale decisione di aggiungere elementi che non derivano dalla legislazione dell'UE;

- 85. ricorda che la necessità di una nuova legislazione non dovrebbe automaticamente implicare che quella attuale non sia più necessaria; è del parere, a tal proposito, che una valutazione d'impatto approfondita debba parimenti essere effettuata per qualsiasi potenziale abrogazione, per evitare conseguenze inattese ed effetti indesiderati; chiede che tale approccio sia basato su una metodologia trasparente e fondata su dati concreti, che tenga conto in modo proporzionato di tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità, sia in termini di benefici che di costi, compresi i costi della non conformità e dell'inazione, e che prenda in considerazione le conseguenze amministrative o economiche, esaminando nel contempo l'acquis dell'UE in modo globale e considerando le sue ripercussioni sul piano sociale, ambientale e della salute pubblica; invita la Commissione, a tale proposito, a rendere pubblico il suo calcolatore «one in, one out» e a ottenere il sostegno delle altre istituzioni dell'Unione prima di applicare tale approccio; ritiene che una migliore regolamentazione dovrebbe basarsi principalmente su considerazioni qualitative piuttosto che quantitative; sottolinea l'importanza di una legislazione di qualità nella realizzazione delle iniziative faro dell'UE; si compiace dell'impegno assunto dalla Commissione nella sua comunicazione di cooperare con gli Stati membri, le regioni e le principali parti interessate al fine di eliminare gli ostacoli e la burocrazia che impediscono il progresso della transizione verde; sottolinea l'importanza delle valutazioni ex post per garantire che l'UE tenga fede agli impegni assunti;
- 86. evidenzia inoltre che, nell'adozione dell'approccio «one in, one out», dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti i costi di conformità, sia quelli amministrativi che quelli di adeguamento; sottolinea la necessità di garantire che gli Stati membri e le autorità locali e regionali adottino tale approccio durante il processo di recepimento in questione; incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di misure compensative, metodologie e dati raccolti;
- 87. sottolinea che la fiducia nell'applicazione della regolamentazione svolge un ruolo importante nella legittimità della legislazione europea; invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per far rispettare la normativa dell'UE e ad affrontare efficacemente tutte le violazioni del diritto dell'UE;
- 88. sottolinea, a tale riguardo, quanto è importante che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si impegnino in una cooperazione più strutturata al fine di valutare l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione ai fini del suo miglioramento; sottolinea la necessità di un'attuazione rapida, tempestiva e corretta della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri al fine di valutare adeguatamente la necessità di adottare ulteriori normative;
- 89. osserva che il numero costantemente elevato di procedure di infrazione dimostra che l'attuazione e l'applicazione corrette e tempestive del diritto dell'UE negli Stati membri restano una sfida importante e chiede la messa a punto di misure urgenti per migliorare la trasparenza delle decisioni della Commissione adottate in tali procedure; ribadisce che l'applicazione efficace della legislazione dell'UE costituisce un elemento fondamentale dell'agenda «Legiferare meglio»; sottolinea che gli eccessivi oneri normativi a carico di cittadini e imprese possono spesso essere attribuiti a problemi di conformità da parte degli Stati membri; invita la Commissione ad attuare pienamente la legislazione dell'UE senza indebito ritardo e a sfruttare tutti gli strumenti esistenti; sottolinea che la politica di applicazione delle norme della Commissione deve essere più prevedibile e trasparente e rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti interessate;
- 90. invita la Conferenza sul futuro dell'Europa a discutere del rafforzamento del diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, in quanto è l'unico organo democraticamente eletto nell'UE e rappresenta direttamente i cittadini europei; ricorda l'impegno della Presidente della Commissione von der Leyen a sostenere il diritto di iniziativa del Parlamento; deplora che tale possibilità sia stata periodicamente rinviata a future revisioni dei trattati; sottolinea che il diritto di iniziativa parlamentare è un importante elemento della democrazia rappresentativa a livello degli Stati membri e ritiene necessario responsabilizzare i deputati al Parlamento europeo, in qualità di rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione, rafforzandone il diritto di definire l'agenda legislativa dell'UE; si compiace dell'impegno della Presidente della Commissione a sostenere il diritto di iniziativa del Parlamento europeo e l'impegno della Commissione a rispondere sempre con un atto legislativo alle richieste a norma dell'articolo 225 TFUE; invita il Consiglio e la Commissione a eliminare eventuali ostacoli alla capacità del Parlamento di esercitare il suo potere di proporre iniziative legislative; ritiene che l'accordo quadro potrebbe essere rivisto per far sì che agevoli ulteriormente l'esercizio di tale diritto; sottolinea la necessità di chiarire anche le differenze tra i vari tipi di relazioni del Parlamento e di precisare le azioni richieste da parte della Commissione;

- 91. sottolinea che la Conferenza sul futuro dell'Europa è un'iniziativa senza precedenti di dialogo diretto con i cittadini dell'UE tesa ad ascoltare il loro punto di vista sull'elaborazione delle politiche europee; ritiene che, dopo la conclusione della Conferenza, debba essere effettuata una valutazione per esaminare la possibilità di introdurre pratiche che possano aumentare la partecipazione dei cittadini al processo legislativo; sottolinea l'importanza di consentire ai cittadini di esercitare pienamente il loro diritto democratico di partecipare al processo decisionale dell'UE attraverso un'interazione attiva con i loro rappresentanti eletti, così come l'importanza di promuovere la partecipazione diretta; suggerisce alla Commissione di riflettere sull'integrazione dei meccanismi partecipativi nel dialogo interistituzionale che confluisce nel suo programma di lavoro annuale;
- 92. prende atto del fatto che, nel contesto di una società dell'informazione sempre più basata sui social media, che accelera e rafforza la consapevolezza in merito al funzionamento del processo decisionale dell'UE e alle richieste della governance dell'Unione, i cittadini dell'UE stanno diventando sempre più consapevoli di come la governance dell'UE influisca sulla loro vita quotidiana e sugli sviluppi futuri; ribadisce che è necessario coinvolgere pienamente i cittadini nel processo decisionale dell'UE al di là dell'atto del voto e mediante altri canali e strumenti, in una maniera che tenga conto dell'intero ciclo politico; evidenzia nuovamente l'importanza di meccanismi partecipativi efficaci, ribadisce il suo invito a istituire meccanismi partecipativi permanenti, in linea con la sua risoluzione del 7 luglio 2021 (¹¹), e sottolinea la necessità di istituirli a livello europeo, nazionale, regionale e locale, compresi gli strumenti necessari per un adeguato coordinamento orizzontale e verticale tra le istituzioni a diversi livelli; ritiene che tali meccanismi potrebbero basarsi, tra l'altro, sulle piattaforme di dibattito politico online, sulle consultazioni dei giovani e sul proseguimento dei panel di cittadini;
- 93. sottolinea che per legiferare meglio sono necessarie procedure legislative efficaci che consentano di concludere il processo decisionale a livello europeo entro un periodo di tempo ragionevole; deplora il fatto che le procedure legislative speciali previste dai trattati si siano concluse troppo raramente con successo a causa della mancanza di impegno da parte del Consiglio e dell'assenza di orientamenti procedurali efficaci;
- 94. accoglie con favore le deliberazioni della Conferenza sul futuro dell'Europa per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE; sottolinea in particolare le raccomandazioni del panel di cittadini n. 1, segnatamente le raccomandazioni 35, 36, 41, 46 e 48, nonché le raccomandazioni panel di cittadini n. 2, segnatamente le raccomandazioni 2.1, 10 e 11; il sottofilone 3.1, n. 16, il sottofilone 4.1, n. 24 e il sottofilone 4.2, nn. 29 e 32, così come il n. 39 del filone 5 sulla partecipazione dei cittadini; insiste sulla necessità di un coinvolgimento significativo in merito alle raccomandazioni formulate nella relazione finale della Conferenza, che saranno redatte dal comitato esecutivo in cooperazione con la sessione plenaria della Conferenza, sulla base dei dibattiti tenuti da quest'ultima sulle raccomandazioni dei panel di cittadini nazionali ed europei, nonché delle indicazioni fornite dalla piattaforma digitale multilingue; ritiene che le raccomandazioni dei panel dimostrino chiaramente che i cittadini stanno chiedendo una maggiore trasparenza del dibattito pubblico nell'UE, una maggiore sensibilizzazione e maggiori informazioni da parte delle istituzioni dell'Unione attraverso l'uso attivo di tutti i canali di comunicazione, con particolare enfasi sul ruolo dei social media, che dovrebbero accompagnare il processo decisionale nell'UE, comprese le procedure legislative; invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento ad attuare le conclusioni finali della Conferenza sulla base delle raccomandazioni dei panel di cittadini, conformemente ai principi sanciti dai trattati;
- 95. sottolinea che il processo legislativo derivante dal diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati deve includere una richiesta di definizione di un calendario legislativo per le iniziative in questione, analogamente alla procedura legislativa ordinaria; sottolinea inoltre che qualunque procedura legislativa speciale di questo tipo deve rispettare le disposizioni dell'AII «Legiferare meglio» sull'obbligo istituzionale per tutte e tre le istituzioni di negoziare e di farlo in linea con il principio di leale cooperazione reciproca di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE;
- 96. ritiene che nei casi in cui il Parlamento esercita il diritto d'iniziativa, ad esempio in merito ai regolamenti relativi alla sua composizione, l'elezione dei suoi membri e le condizioni generali per l'esercizio delle sue funzioni, e in merito allo statuto del Mediatore nonché l'istituzione di commissioni d'inchiesta temporanee, sia opportuno che in un futuro accordo interistituzionale si prendano in considerazione misure volte a evitare il blocco di importanti fascicoli istituzionali;
- 97. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento in quanto istituzione che rappresenta i cittadini dell'UE, anche nel suo controllo della Commissione e delle altre istituzioni per conto dell'opinione pubblica e nella sua cooperazione con esse e nel garantire un approccio dal basso verso l'alto per quanto riguarda gli effetti della legislazione sui cittadini; ribadisce pertanto l'importanza di salvaguardare il ruolo del Parlamento nella valutazione preliminare della legislazione futura, attraverso gli strumenti parlamentari esistenti;

Giovedì 7 luglio 2022

98. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a consolidare il processo di consultazione, l'impegno a riferire in merito a ciascuna consultazione pubblica entro otto settimane dalla sua chiusura e l'impegno a pubblicizzare più attivamente le consultazioni al fine di raggiungere un maggior numero di cittadini, parti interessate, comprese le PMI, ed enti locali e regionali; invita gli Stati membri a contribuire a questo processo promuovendo le consultazioni nei loro territori; osserva che alcune parti interessate con maggiori risorse finanziarie possono contribuire i modo più attivo alle consultazioni; ritiene che i contributi raccolti debbano riflettere una visione equilibrata del panorama delle parti interessate e che a tal fine occorra favorire la raccolta di contributi da parte di tutte le parti interessate, compresi i cittadini e i rappresentanti dei cittadini con minori risorse;

99. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.